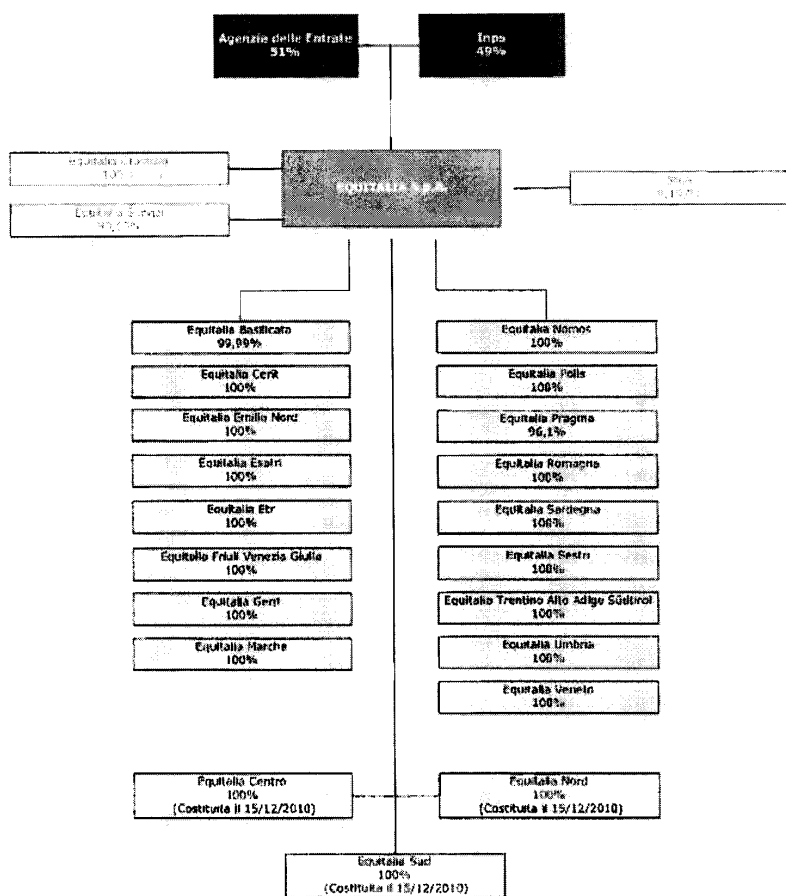


I - Relazione sulla gestione – bilancio consolidato

Dati consolidati di sintesi

Composizione del Gruppo

Il gruppo Equitalia, costituito da Equitalia SpA e dalle sue controllate, al 31 dicembre 2010 è così composto:



[Firme]

Sintesi del risultato economico del Gruppo

Il risultato dell'esercizio è sinteticamente di seguito rappresentato.

CONTO ECONOMICO DI SINTESI Valori in € / mgl	31/12/10	31/12/09	Variazione
RICAVI ATTIVITA' CARATTERISTICA	1.297.768	1.160.552	137.216
COSTI DI PRODUZIONE	(1.049.116)	(1.010.746)	(38.370)
COSTI DIRETTI	(251.285)	(245.120)	(6.175)
COSTI INDIRETTI	(73.898)	(69.943)	(3.955)
COSTO DEL LAVORO E SERVIZI AL PERSONALE	(346.680)	(331.965)	(14.715)
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO	(75.611)	(76.222)	611
IVA DEDUCIBILE E ALTRE D.D.	(41.856)	(46.733)	4.877
ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE	(39.765)	(40.785)	(1.020)
MARGINE OPERATIVO LORDO	248.652	149.806	98.846
RETTORE DI VALORE SU CREDITI	(31.568)	(1.324)	(30.244)
AMMORTAMENTI ED ALTRI ACCANTAMENTI	(34.908)	(34.295)	(613)
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	(3.188)	3.458	(6.646)
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA	1.237	(1.502)	2.739
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	160.224	116.144	44.080
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	(81.899)	(59.831)	(22.068)
ACCANT. A FONDO RISCHI FINANZIARI GENERALI	(59.000)	(59.000)	(10.000)
UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI	80	83	(3)
UTILE DELL'ESERCIZIO DEL GRUPPO	28.244	16.208	12.036

Gli importi indicati in tabella dettagliati nel paragrafo relativo ai risultati e all'andamento della gestione della presente relazione, sono così determinati:

- i ricavi dell'attività caratteristica alla data rilevano un incremento (+12%) rispetto al periodo precedente, imputabile:
 - all'incremento degli aggi (+11%) in relazione ai maggiori volumi di riscossione del periodo (+14,8%) tenuto conto dell'effetto rateazioni;
 - al decremento (-3%) dei rimborsi spese per procedure coattive, legato all'andamento dell'attività cautelare ed esecutiva del periodo;
 - alla rilevazione delle spese vive di notifica di cui all'art. 17 c. 7 ter del D. Lgs 112/99, maturate dalla data di entrata in vigore della normativa al 31 dicembre 2010, contabilizzate nel periodo a seguito del consolidamento degli strumenti informatici di supporto alla rilevazione e documentabilità delle stesse;
 - all'incremento dei ricavi per indennizzi verso gli ex soci cedenti, che trovano completa compensazione tra i costi di periodo.
- tra i costi vengono evidenziati quelli diretti - servizi esattoriali e spese per contenziosi esattoriali che trovano parziale compensazione rispettivamente nei ricavi per rimborsi spese e per indennizzi richiesti agli ex soci cedenti - che si incrementano in misura meno che proporzionale rispetto ai maggiori volumi di riscossione;
- i costi informatici, legati alla transizione del Gruppo al Nuovo Sistema della Riscossione e alla manutenzione dei sistemi in sicurezza, sono sostanzialmente in linea con il periodo a raffronto;
- il costo del lavoro - comprensivo degli oneri per collaboratori a progetto, personale

distaccato e servizi al personale — si incrementa lievemente rispetto al 2009 per effetto del modesto incremento dell'organico medio (+1,5%) nonché delle dinamiche contrattuali maturate nell'esercizio;

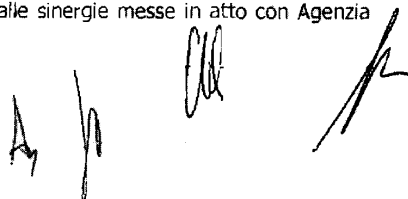
- le spese generali e di funzionamento risultano in linea con il periodo a raffronto;
- decrementano le imposte indirette per effetto dell'andamento del pro – rata IVA di detraibilità sugli acquisti di Gruppo;
- le altre spese amministrative, che contengono le voci di costo non ricomprese nelle fattispecie precedenti, si incrementano per circa 19,0 €/mln che sono riferibili in via prevalente alla rilevazione degli oneri relativi al riversamento prudenziale degli interessi di mora su ruoli ex obbligo (11,6 €/mln), precedentemente iscritti tra i ricavi;
- infine, tra le rettifiche di valore su crediti sono ricomprese le rettifiche relative a preavvisi di fermo amministrativo inesitati per l'ammontare analiticamente determinato con apposito software consolidato nell'esercizio;
- il Margine Operativo Lordo risulta in crescita di circa un terzo rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente per effetto dell'incremento dei ricavi conseguente all'aumento dei volumi di riscossione e dell'efficientamento dei costi di produzione;
- Il risultato di pertinenza del Gruppo evidenzia un risultato di circa 28,2 €/mln, derivante sia dalle azioni gestionali poste in essere dagli Agenti della riscossione (nel seguito ADR) per efficientare la propria attività di riscossione, sia dall'effetto delle rateazioni concesse nel 2009, che determinano un primo effetto di trascinamento comportando una riscossione di quote – e conseguentemente di aggi – acquisite con l'attività 2009.

Con riferimento al Conto Economico di sintesi si rinvia al prospetto di riconciliazione con i dati economici contenuto nella "Parte D - Altre informazioni" della Nota Integrativa.

Sintesi dei dati dell'attività di Riscossione al 31 dicembre 2010

Si conferma anche nel 2010 l'importante contributo del gruppo Equitalia al recupero dell'evasione. I dati sulla riscossione indicano un incremento complessivo del 15% rispetto al 2009 (+ 27% sul 2008) per un valore che, al 31 dicembre 2010, si attesta a 8,9 miliardi. Tra le regioni, i maggiori importi riscossi arrivano dalla Lombardia, con quasi 1,9 miliardi di euro. A seguire il Lazio, dove il recupero delle somme ammonta a oltre 1,2 miliardi, la Campania (869 milioni) e la Toscana (722 milioni). Tra le città, a Milano sono stati recuperati circa 1,1 miliardi di euro, a Roma quasi un miliardo. Seguono Napoli con 473 milioni e Torino con 389.

L'affinamento delle attività di riscossione, grazie anche alle sinergie messe in atto con Agenzia



delle entrate, Inps e Guardia di Finanza, ha consentito di ottenere un significativo incremento delle somme recuperate dalle morosità rilevanti. Rispetto al 2009, infatti, sono aumentati del 17% gli incassi da chi ha debiti oltre i 500 mila euro, per un importo complessivo che ha rappresentato il 20% del totale riscosso.

Grande importanza ha rivestito lo strumento delle rateazioni delle cartelle che ha consentito ai contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il Fisco, migliorando la collaborazione con i cittadini e riducendo il contenzioso. In totale, al 31 dicembre 2010, le rateazioni concesse hanno raggiunto quota un milione per un importo che supera i 14 miliardi di euro.

Nell'ottica del miglioramento dei rapporti con i contribuenti, nel 2010 è stata emanata la cosiddetta direttiva anti-burocrazia, grazie alla quale i cittadini destinatari di una cartella che ritengono non dovuta possono interrompere le procedure di riscossione presentando, direttamente a Equitalia, una semplice autodichiarazione supportata dalla documentazione giustificativa. In tal modo è l'Agente della riscossione a farsi carico della verifica con l'Ente creditore e si evita ai cittadini di fare la spola tra gli uffici pubblici. È stata ampliata la rete degli sportelli sul territorio, con aperture pomeridiane degli uffici, e allo stesso tempo sono stati attivati canali alternativi per ridurre le attese e velocizzare le procedure. È il caso dell'estratto conto online, che consente di avere un check up fiscale dal proprio pc, ma anche dei pagamenti sul web, dell'assistenza diretta e virtuale attraverso sportelli dedicati.

Di seguito la sintesi degli incassi da ruolo a confronto con i periodi precedenti:

(Valori espressi in Euro/milioni)					
	2008	2009	2010	Variazione % 2010/2008	Variazione % 2010/2009
Totale Incassi da ruolo	7.014	7.735	8.876	26,5%	14,8%

Per il relativo dettaglio si rinvia alla sezione dedicata all'analisi dei dati della riscossione.



Premessa

Le informazioni esposte nella presente relazione sono elaborate coerentemente con il Bilancio composto dagli schemi obbligatori di Stato Patrimoniale, Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Lo scenario di riferimento

Il D. L. 203/05, convertito con Legge 248/05, ha attribuito all'Agenzia delle entrate la titolarità del servizio di riscossione coattiva dei tributi, ad Equitalia SpA l'esercizio esclusivo di tale attività per tutto il territorio nazionale, ad esclusione della Regione Sicilia, e agli Agenti della riscossione le relative funzioni operative fissando l'obiettivo primario dell'incremento dei volumi di riscossione e la riduzione degli oneri a carico dello Stato, garantendo un rapporto con il contribuente fondato su regole di trasparenza e correttezza.

A conclusione del primo triennio di attività del gruppo Equitalia, nel 2010 sono state delineate le linee guida per la costruzione del nuovo Piano triennale in coerenza con la missione istituzionale affidata al gruppo Equitalia.

Le linee guida - che caratterizzeranno le attività del Gruppo per il triennio 2010 - 2012 - sono state definite ed evidenziate considerando l'evoluzione del contesto di riferimento interno ed esterno, le politiche di indirizzo e le prestazioni ed i risultati conseguiti negli ultimi tre anni.

Viene confermata la missione istituzionale nei suoi storici paradigmi:

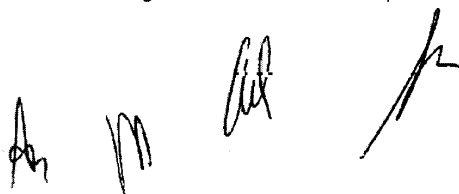
- incremento dell'efficacia e dei volumi della riscossione
- ottimizzazione dei rapporti con i contribuenti
- contenimento dei costi a carico della collettività

Obiettivo di Equitalia è assicurare le condizioni per il miglioramento del tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari, fornendo un contributo significativo alla realizzazione di una maggiore equità fiscale.

Convenzione con l'Agenzia delle entrate

In tale contesto è stata stipulata, nel mese di maggio 2008, la Convenzione 2008-2010 che regola il rapporto di servizio tra Agenzia delle entrate ed Equitalia SpA.

Gli obiettivi strategici sono quelli di garantire l'incremento dei volumi della riscossione da ruoli erariali, migliorare il rapporto con i contribuenti, realizzare il progetto di riorganizzazione complessiva del Gruppo, assicurare il contenimento dei costi di gestione e un contrasto più efficace all'evasione fiscale.



Tra gli obiettivi è previsto anche l'incremento del tasso di adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie grazie a una stretta ed efficace sinergia tra l'attività di accertamento e quella di riscossione coattiva. Sono stati stabiliti periodici scambi di informazioni tra Agenzia delle entrate ed Equitalia (analisi dell'andamento delle riscossioni, ottimizzazione della rete degli sportelli, stato di avanzamento dei nuovi sistemi informativi, etc.), finalizzati alla verifica delle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione e dei risultati conseguiti.

A margine della citata Convenzione, è stata sottoscritta, in data 2 marzo 2009, una convenzione specifica che regola l'accesso - ai sensi dell'art. 35, comma 25 del D.L. 223/06, convertito con modificazioni con L. n. 248/2006 - da parte degli operatori del Gruppo all'archivio dei dati relativi ai rapporti finanziari presso l'Anagrafe tributaria.

Piano di riassetto societario

In data 17 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di Equitalia SpA ha deliberato il Piano di riassetto societario e organizzativo del Gruppo, finalizzato a migliorare il governo delle complessità manifestatesi nel primo triennio di attività e assicurare uniformità nelle azioni gestionali sul territorio, proseguendo il processo di razionalizzazione e ottimizzazione intrapreso con la riforma del sistema della riscossione.

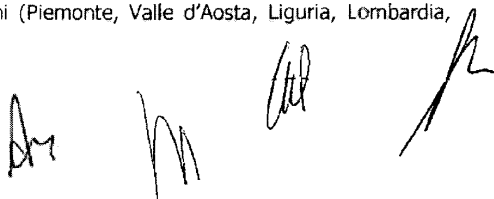
Come noto, già nel corso di questi primi anni di vita il gruppo Equitalia - nel perseguire l'obiettivo primario di garantire maggiore efficacia del sistema della riscossione e significativi abbattimenti dei costi - ha portato a termine una serie di operazioni straordinarie tese alla riduzione della frammentazione territoriale ereditata dal sistema degli ex-concessionari.

Pur nella consapevolezza di aver raggiunto importanti risultati, la costante autodiagnosi del modello realizzato ha evidenziato i seguenti ambiti di ulteriore miglioramento:

- manovre basate su pianificazione per singola area territoriale che non garantiscono pienamente la visione di insieme e la stabilizzazione del risultato atteso per lunghi periodi;
- una capacità di reazione del sistema di gruppo alle criticità del singolo territorio poco standardizzabile;
- un modello decentrato e diffuso di governance che porta a saturare risorse verso aree ed attività altrimenti dedicate al servizio diretto della riscossione.

A garanzia delle esigenze di presidio e di razionale gestione delle risorse, il modello societario approvato nel Piano di riassetto ha previsto una suddivisione del territorio in tre macro aree geografiche rappresentate da:

- Nord per un bacino di utenza di 7 Regioni (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia,



Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto);

- Centro per un bacino di utenza di 6 Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna);
- Sud per un bacino di utenza di 6 Regioni (Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria).

Equitalia Giustizia ed Equitalia Servizi manterranno le proprie attuali competenze e tutte le Società del Gruppo continueranno ad operare con il coordinamento e l'indirizzo della holding Equitalia SpA.

A tal fine il 15 dicembre 2010 sono state costituite tre nuove società - Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA - che incorporeranno progressivamente, per area territoriale di competenza, le attuali Società e i rami d'azienda. Gli effetti contabili e fiscali di tali operazioni decorrono dal primo gennaio 2011.

Miglioramento del rapporto con i cittadini e le imprese

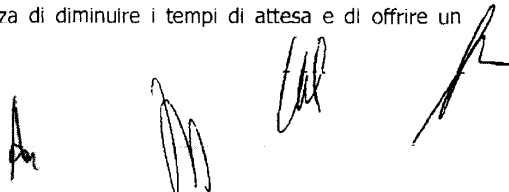
Anche per il 2010 l'azione del gruppo Equitalia è stata caratterizzata dalla costante ricerca di un rapporto con i contribuenti fondato su regole di trasparenza e correttezza.

Per raggiungere tale finalità sono state poste in essere molte iniziative significative nel corso del 2010, che troveranno piena attuazione nel 2011, tra le quali:

- l'ampliamento e la razionalizzazione della rete degli sportelli sul territorio nazionale;
- la realizzazione di un portale in grado di fornire informazioni e servizi ai contribuenti in particolare con l'attivazione dell'estratto conto on line;
- il supporto ai sistemi informativi dei giudici di Pace;
- il supporto agli enti per l'automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento/sospensione dei carichi a ruolo;
- l'individuazione di regole semplici e trasparenti per il rilascio delle rateazioni.

Nel 2010 si è proseguito sul fronte della facilitazione del rapporto con i contribuenti attraverso iniziative quali:

- la realizzazione del nuovo layout di cartella di pagamento con lo scopo di agevolare l'individuazione immediata delle informazioni utili al contribuente quali scadenza, somme da versare ed Enti creditori;
- l'apertura pomeridiana degli sportelli con orario continuato - per Napoli e Salerno in via sperimentale - che va incontro all'esigenza di diminuire i tempi di attesa e di offrire un



servizio ancora più attento alle necessità di quei contribuenti che sono impegnati con il lavoro al mattino. L'obiettivo è quello di estendere a breve l'iniziativa in tutta Italia;

- i siti del Gruppo si sono arricchiti di importanti novità a favore dei contribuenti con l'attivazione di una sorta di sportello virtuale sempre disponibile;
- la sigla dell'accordo quadro tra Equitalia e Confcommercio Imprese per l'Italia, getta le basi di un'intensa collaborazione sul territorio nazionale per fornire assistenza alle realtà imprenditoriali, demandando agli Agenti della riscossione e alle strutture territoriali di Confcommercio la stipula di intese a livello locale incentrate sulla consulenza, formazione, informazione e altre soluzioni dedicate.
- la sigla dell'accordo tra il Ministero della P.A. ed Equitalia per ampliare l'accessibilità ai servizi della Pubblica Amministrazione a favore dei cittadini attraverso le cosiddette "Reti amiche": grazie alla sua realizzazione è possibile pagare le cartelle esattoriali anche in tabaccheria, nei grandi centri commerciali, alle Poste, o in banca e senza costi aggiuntivi.

Evoluzione della normativa di settore

Per quanto attiene alla normativa di settore, si riepilogano, di seguito, i provvedimenti di particolare interesse, emanati nel periodo di riferimento.

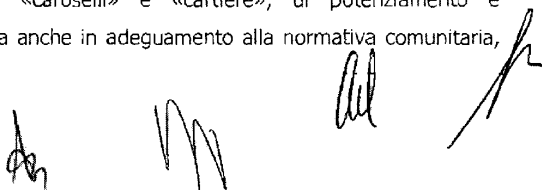
Cartella di pagamento

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/104390 del 28 luglio 2010, sono state approvate le "Avvertenze" relative alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate, ad integrazione del modello di cartella di pagamento approvato, sempre con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il 20 marzo 2010, per i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/130264 del 20 settembre 2010, sono state approvate, altresì, le "Avvertenze" relative al nuovo modello di cartella di pagamento per i ruoli formati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Decreto Legge n. 40/2010

Il 25 marzo 2010 è stato introdotto il D. L. 40/10, (G.U. n. 71 del 26.03.2010), convertito con modificazioni nella L. 73/10 (G.U. n. 120 del 25.05.2010), contenente "disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria,



di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori". In tale decreto, sono contenute disposizioni rilevanti in relazione a diversi argomenti:

Riscossione crediti Inps - l'articolo 1, comma 6-bis, prevede che la riscossione delle somme indebitamente erogate dall'Inps nonché dei crediti vantati dallo stesso Istituto ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 412/91 (prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali) e riconosciuti ai sensi dell'art. 6, comma 26 del D.L. 536/87 sia effettuata mediante ruolo.

Riscossione delle entrate degli Enti locali - nel decreto n. 40 del 2010 sono, altresì, contenute disposizioni che incidono su diversi aspetti relativi, in generale, alla materia della fiscalità locale:

a) Procedura di affidamento del servizio di riscossione: l'articolo 1, comma 6-quater modifica l'art. 3, comma 25-bis, del D.L. 203/05 specificando che l'attività di riscossione, per la quale è necessario il previo esperimento della gara, è sia la spontanea che la coattiva. Il comma 6-quinquies, abroga l'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 112/99, ai sensi del quale sino ad oggi per le provincie ed i comuni che non si avvalevano delle facoltà loro riconosciute dal D.Lgs. 446/97, la riscossione coattiva delle loro entrate era, in ogni caso, assicurata dagli Agenti della riscossione. Per effetto di tali disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le Società del gruppo Equitalia potranno svolgere l'attività di riscossione (anche soltanto coattiva) dei crediti degli Enti locali esclusivamente previa gara.

b) Società iscritte all'albo della fiscalità locale: l'articolo 3, comma 3, stabilisce che, in caso di cancellazione dall'albo o di stato di insolvenza, le società che hanno esercitato le funzioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per non meno di 50 Enti locali, sono ammesse di diritto alle procedure previste dal D.L. 347/03 (cd. Legge Marzano); l'articolo 3-bis, stabilisce, poi, per tutte le società iscritte all'albo della fiscalità locale (comprese, quindi, quelle del gruppo Equitalia e le altre a partecipazione pubblica), dei limiti minimi di capitale sociale che le stesse devono possedere ai fini dell'iscrizione all'albo.

Al riguardo occorre, comunque, tenere presente che, per effetto del successivo comma 2-bis dello stesso art. 3-bis (Introdotta dall'articolo 38, comma 13-sexies, del D.L. 78/10), le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica. Di conseguenza, essi non incidono sull'attività delle Società del gruppo Equitalia bensì su coloro che, nel nuovo assetto della gestione della fiscalità locale, saranno i "concorrenti" di tali Società.

Notifiche all'estero - l'articolo 2, comma 1, introduce modifiche alle disposizioni in materia di notifica degli atti relativi ai contribuenti non residenti e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). Mediante la modifica dell'art. 60 del DPR n. 600 del 1973, viene disposto

che la notifica dei predetti atti possa venire effettuata, oltre che ai sensi dell'art. 142 c.p.c., anche mediante spedizione di raccomandata A.R. all'incirco estero risultante dall'AIRE. Nella lett. b), dell'art. 2, comma 1, è specificato che le nuove disposizioni in materia di notificazione operano anche in materia di riscossione e, conseguentemente, viene modificato l'art. 26 del DPR n. 602 del 1973 estendendo, esplicitamente, l'applicabilità delle disposizioni, dettate con riferimento all'attività di accertamento, anche alla notifica delle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione. Tale modifica, evidentemente, incide sull'operatività sino ad oggi esistente nel processo di notifica seguito dalle Società del Gruppo.

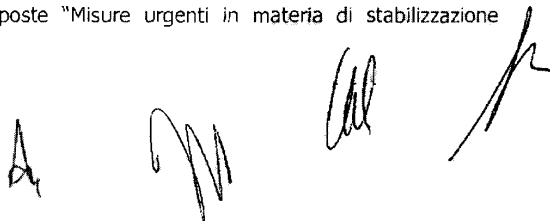
Definizione agevolata per le Società cedenti - l'articolo 2, nei commi da 2-septies a 2-decies, riconosce ai soggetti che hanno ceduto il capitale sociale delle società ex concessionarie a Riscossione SpA (ora Equitalia SpA), la possibilità di definire le controversie relative alle attività svolte, in proprio o da loro partecipate, fino al 30 giugno 1999 e pendenti alla data del 26 maggio 2010, data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10. Tale definizione non si applica alle controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli Enti locali e delle camere di commercio e di quelle che costituiscono risorse proprie dell'UE. Sebbene la definizione in parola riguardi chiaramente i soggetti che hanno ceduto il capitale sociale a Equitalia, essa implica, tuttavia, da parte delle Società del Gruppo lo svolgimento di attività di carattere strumentale agli adempimenti che devono essere svolti dai predetti soggetti per avvalersi della definizione in parola. In tale prospettiva si è provveduto a fornire alle Partecipate le necessarie istruzioni sul comportamento da adottare.

Iscrizione di ipoteca da parte degli Agenti della riscossione - l'articolo 3, comma 2-ter, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 40/10, gli Agenti della riscossione non possono iscrivere l'ipoteca di cui all'art. 77 del DPR n. 602 del 1973, per la riscossione di crediti inferiori a 8.000 euro.

Misura "antiburocrazia" - l'articolo 3, comma 3-bis, modifica l'art. 49 del DPR n. 602 del 1973 con la previsione che il debitore possa dimostrare l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale delle stesse opponendo direttamente all'Agente della riscossione una dichiarazione dell'Ente creditore che attesti tali circostanze. Al riguardo il nuovo comma 1-ter dell'art. 49, prevede l'emanazione di un decreto di attuazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Decreto Legge n. 78/2010

Il 31 maggio 2010 è stato emanato il D.L. 78/10 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla G.U. n. 125 del 31.05.2010), convertito con modificazioni nella Legge 122/10 (G.U. n. 176 del 30.07.2010), con cui sono state disposte "Misure urgenti in materia di stabilizzazione



finanziaria e di competitività economica". Con tale decreto, anche in sede di conversione in legge, sono state introdotte numerose disposizioni rilevanti in merito a diversi aspetti delle attività svolte dalle Società del gruppo Equitalia.

Concentrazione della riscossione nell'accertamento - L'articolo 29, comma 1, modifica in modo significativo l'attuale assetto delle procedure di riscossione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, vengono eliminati due momenti del processo di riscossione a mezzo ruolo, ovvero l'iscrizione a ruolo, da parte dell'Ente creditore, delle somme dovute e la conseguente notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agente della riscossione, attribuendo, invece, efficacia di titolo esecutivo ad alcuni atti (che per la legislazione attualmente vigente precedono l'iscrizione a ruolo) con i quali è comunicata al contribuente la pretesa creditoria.

La rilevanza delle modifiche introdotte nel sistema di riscossione delle sopra citate imposte, ha reso, evidentemente, necessario prevedere nello stesso comma 1 dell'art. 29, una serie di disposizioni specifiche, alcune delle quali hanno contenuto sostanzialmente analogo a quelle formulate con riferimento alla disciplina della riscossione mediante ruolo.

Le modifiche che il D.L. 78/10 ha introdotto relativamente alla riscossione delle imposte dirette e dell'Iva, sono destinate ad avere sulle procedure attualmente utilizzate dagli Agenti della riscossione effetti certamente rilevanti di cui, tuttavia, non è possibile allo stato definire l'esatta entità. Tra essi il più immediato è dato dalla significativa riduzione dei volumi delle cartelle di pagamento che dovranno essere notificate. Altrettanto rilevante è destinata ad essere l'incidenza sulla gestione dell'attività degli agenti della disposizione (art. 29, comma 1, lett. e) che prevede, a pena di decadenza, l'avvio dell'espropriazione forzata entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Procedure concorsuali

- L'articolo 29, comma 2, contiene disposizioni in materia di transazione fiscale e modifica, in particolare, l'articolo 182-ter della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942) stabilendo, tra l'altro, che, in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate, oltre all'imposta sul valore aggiunto, siano oggetto esclusivamente di un eventuale pagamento dilazionato e non parziale;
- L'articolo 29, comma 3, modifica l'articolo 87 del DPR n. 602 del 1973, con l'introduzione in quest'ultimo articolo del comma 2-bis relativo al concordato fallimentare, nel quale è previsto che, in caso di proposta di concordato fallimentare, l'Agente della riscossione invii la proposta stessa all'Agenzia delle entrate e la approvi solo sulla base di una formale autorizzazione della stessa Agenzia delle entrate;
- l'articolo 29, comma 6, che pone, a carico del curatore, l'obbligo, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'eventuale



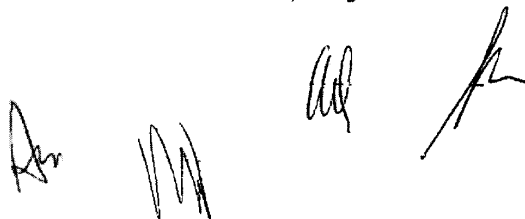
Insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Misure cautelari - l'articolo 29, comma 5, modificando l'articolo 27, comma 7, primo periodo, del D.L. 185/08, garantisce che le misure cautelari adottate dall'Ente creditore conservino, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'Agente della riscossione che ha in carico il ruolo, qualora siano adottate in base ad un processo verbale di constatazione, ad un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ad un provvedimento di irrogazione della sanzione oppure ad un atto di contestazione. Tale norma va ad implementare l'ambito di efficacia di una disposizione precedentemente introdotta allo scopo di assicurare maggiore efficienza al sistema, in generale, di recupero delle entrate dei soggetti pubblici.

Disposizioni in materia penale - l'articolo 29, comma 7, modifica l'art. 319-bis del codice penale inserendo tra le ipotesi aggravate di corruzione anche quella in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, riguardino, appunto, il pagamento o il rimborso di tributi. Inoltre, l'ulteriore disposizione contenuta nel comma 7, ha la finalità di aumentare la deflazione del contenzioso ottenibile mediante gli istituti della transazione fiscale (art. 182 ter del r.d. n. 267/1942), nonché dell'adesione all'accertamento (D.Lgs. 218/97) e della conciliazione giudiziale (art. 48 del D.Lgs. 546/92). Infatti, per tali ipotesi la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica (art. 1, comma 1, L. 20/94) è limitata al dolo; l'articolo 29, comma 4, modifica l'articolo 11 del D.Lgs. 74/00, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte introducendo, peraltro, un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini delle transazioni fiscali. In base alla nuova formulazione del citato articolo 11, la soglia di punibilità è ora fissata in 50.000 euro ed è stata introdotta un'aggravante specifica (nel caso in cui le somme, al cui pagamento il contribuente intenda sottrarsi, siano superiori al quadruplo della nuova soglia di punibilità) che implica una pena raddoppiata nel minimo e aumentata della metà nel massimo.

Potenziamento dei processi di riscossione dell'Inps - l'articolo 30, nei commi 1-15, interviene sulla disciplina relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps modificandone in modo sostanziale l'attuale assetto. In modo, di fatto, speculare alle innovazioni introdotte dall'art. 29, comma 1 in materia di riscossione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, viene attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2011, natura di titolo esecutivo ad un atto diverso dal ruolo (l'avviso di addebito) allo scopo, evidentemente, di rendere più celere il recupero dei crediti Inps.

Anche con riferimento ai crediti Inps, la rilevanza delle modifiche introdotte nel sistema di riscossione delle sopra citate imposte, ha reso necessario prevedere delle disposizioni specifiche di contenuto, in parte, analogo a quelle formulate nell'ambito della disciplina generale della riscossione mediante ruolo.

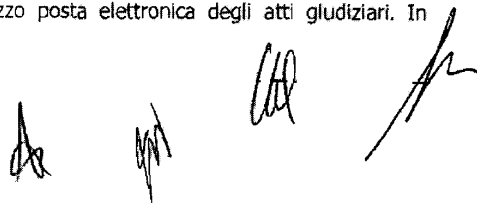


Anche le modifiche che il D.L. 78/10 ha introdotto relativamente alla riscossione dei crediti Inps, sono destinate ad avere un significativo impatto sulle attuali procedure utilizzate dagli Agenti della riscossione per la loro riscossione di cui il più evidente sarà, anche in questo caso, la riduzione dei volumi delle cartelle di pagamento da notificare.

Ruoli degli Enti previdenziali - l'articolo 30, comma 10, prevede, a partire dalla data di entrata in vigore del D. L. 78/10, l'abrogazione dell'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 46/99, in base al quale l'Ente previdenziale, in presenza di un ricorso amministrativo, poteva sino ad oggi sospendere la riscossione dei ruoli affidati all'Agente della riscossione, notificando, sia al medesimo agente sia al contribuente, un provvedimento motivato. L'articolo 38, comma 12, interviene anch'esso in materia di riscossione dei crediti degli Enti pubblici previdenziali modificando, in via transitoria, la disciplina dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo di tali crediti quali fissati dall'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 46/99. Viene, infatti, disposto che i predetti termini di decadenza non si applichino, limitatamente al periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012, alle iscrizioni a ruolo dei contributi non versati e degli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente al 1° gennaio 2004.

Compensazione con debiti iscritti a ruolo - L'articolo 31, contiene disposizioni che modificano in modo rilevante l'attuale normativa in materia di compensazioni tra crediti di natura erariale e debiti iscritti a ruolo e per le quali è prevista un'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2011. In tale contesto, in particolare, è previsto che la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/97) relativi alle imposte erariali, non possa essere effettuata qualora il contribuente sia stato iscritto a ruolo per debiti, relativi a imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e sia scaduto il relativo termine di pagamento (art. 31, comma 1).

Notifica a mezzo PEC - L'articolo 38, comma 4, modifica l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 e l'articolo 26 del DPR n. 602 del 1973 in materia di notifica. In particolare, viene modificato l'articolo 60 del DPR n. 600/1973 relativo alla notificazione al contribuente degli avvisi di accertamento prevedendo che la comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di domicilio possa essere effettuata esclusivamente con apposita comunicazione al competente ufficio, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, anche in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e non più, quindi, nell'ambito della dichiarazione annuale. Con la modifica, invece, dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, è stata introdotta la possibilità di effettuare la notifica della cartella di pagamento anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con le modalità di cui al DPR n. 68 del 2005 (regolamento relativo all'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 3/03) all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. Al riguardo, la norma precisa che è esclusa l'applicabilità dell'art.149-bis del c.p.c. che detta specifiche disposizioni per la notificazione a mezzo posta elettronica degli atti giudiziari. In



materia sono in corso approfondimenti per verificare gli impatti e le potenzialità della nuova modalità di notifica.

Anagrafe Tributaria - L'articolo 38, comma 6, consente a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare, mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, l'esistenza e la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici inseriti. La disposizione prevede, inoltre, che l'Amministrazione finanziaria - al fine di verificarne l'esistenza e la corrispondenza, oltre che consentire l'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti - renda accessibili il codice fiscale registrato nell'Anagrafe tributaria ed i dati anagrafici ad esso correlati ai seguenti soggetti:

- alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001;
- alle società interamente partecipate da Enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel Conto Economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT);
- ai concessionari e gestori di pubblici servizi;
- ai privati che cooperano con le attività dell'Amministrazione finanziaria.

La norma in commento prevede, altresì, che tali informazioni possano essere fruite anche con le modalità della "cooperazione applicativa", previa necessaria stipula di apposita convenzione.

Società cessionarie del ramo d'azienda - L'articolo 38, comma 10, introduce un nuovo periodo nell'art. 3, comma 24, lettera b), del D.L. 203/05, consentendo alle società beneficiarie del ramo di azienda relativo alla fiscalità locale (avvenuto per effetto del trasferimento di cui all'articolo 3, comma 24, del D. L. 203/05) di richiedere i dati e le notizie, strettamente necessarie per la riscossione dei ruoli residui ancora in carico alle stesse, agli Enti locali che hanno emesso i ruoli.

Definizione agevolata soggetti cedenti

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2010 ha individuato i termini e le modalità della definizione agevolata, per gli ex azionisti delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione (cd. soggetti cedenti, di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. 203/05) delle controversie indicate dall'art. 2, comma 2-septies, del D.L. 40/10, convertito, con modificazioni, dalla L. 73/10.

In particolare, il decreto ha stabilito che a tale definizione si provvedesse con il pagamento, effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 29 ottobre 2010, di una somma pari al 10,91% dell'importo dovuto in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione.

Rateazioni Inps

Nel corso del 2010, l'INPS ha inteso modificare la disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo e, con Circolare n. 106 del 3 agosto 2010, ha fornito le conseguenti Istruzioni alle sue strutture periferiche.

Nello specifico, l'Istituto ha stabilito che le istanze di rateazione afferenti ai crediti iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, siano presentate esclusivamente agli Agenti della riscossione territorialmente competenti, che dovranno valutare la sussistenza delle condizioni per il loro eventuale accoglimento.

Ciò, anche al fine di rendere organica la disciplina in materia, che prevedeva il cd. "doppio binario", ossia la possibilità che la dilazione, sulle somme iscritte a ruolo, fosse concessa sia dagli Agenti della riscossione (ai sensi dell'art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. 248/07) che dagli uffici dell'INPS medesimo (in forza dell'art. 3, comma 3-bis della l. n. 178/2002).

La scelta operativa dell'Istituto risponde alla duplice esigenza di consentire al contribuente di interloquire con un unico soggetto, chiamato a gestire tutte le entrate, indipendentemente dalla loro diversa natura e di consentire la definizione dell'intera esposizione debitoria con regole e criteri unitari.

A decorrere dalla data di pubblicazione della circolare in commento, pertanto, le istanze di rateazione presentate agli agenti da soggetti che figurino debitori per entrate varie, devono contenere anche la richiesta di dilazione delle posizioni previdenziali.

Interessi di mora

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/124566 del 7 settembre 2010, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. è stata fissata, a far data dal 1° ottobre 2010, al 5,7567 % in ragione annuale.

Equitalia Giustizia SpA

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 settembre 2010, è stata fissata al 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo Unico Giustizia la misura della remunerazione spettante, per gli anni 2009 e 2010, ad Equitalia Giustizia SpA a titolo di aggio per la gestione del Fondo medesimo.

Rateazioni – Giurisdizione dei provvedimenti di diniego

Con l'ordinanza n. 20778 del 7 ottobre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate, in sede di regolamento di giurisdizione, in materia di rateazione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973, affermando definitivamente la giurisdizione delle Commissioni Tributarie sulle controversie riguardanti provvedimenti di rigetto delle istanze di rateazione per debiti di

natura tributaria.

In particolare, a giudizio della Suprema Corte, la giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di imposte e tasse che non attenga al momento dell'esecuzione in senso stretto e quindi anche a quelle introdotte dall'impugnazione di un provvedimento di diniego, "implicando essa una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente alla fase della riscossione precedente a quella dell'esecuzione vera e propria".

Legge di stabilità 2011

La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità) non contiene disposizioni di particolare interesse per il Gruppo. Tuttavia, si segnala l'art. 1, comma 157, che modifica lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e s.m.i.), stabilendo che la stessa, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, possa, "nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali e, relativamente agli stessi, consentire agli Enti locali di modificarne le aliquote, in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione".

Recupero dell'aggio sui ruoli di provenienza comunitaria

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2010 definisce la procedura che gli Agenti della riscossione devono adottare per il recupero della parte di aggio, sui ruoli di provenienza comunitaria, versata allo Stato estero e non incassata. Dietro presentazione, anche per via telematica, di un'apposita istanza (utilizzando uno schema conforme al modello che un emanando Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dovrà approvare) a cura degli agenti, le somme di interesse potranno:

essere trattenute dai versamenti in Tesoreria dei tributi riscossi ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 237/1997, previa autorizzazione del competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate oppure in caso di incapienza su tali versamenti, mediante rimborso diretto da parte dello stesso Ufficio dell'Agenzia delle entrate, all'esito della verifica della correttezza della richiesta.

Sull'importo spettante a titolo di aggio sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del versamento all'autorità richiedente dell'altro Stato membro fino alla data dell'autorizzazione sopra indicata.

Il Decreto prevede che, anche nel caso di somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Dogane, sia il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate a trattenere i versamenti in Tesoreria ovvero a provvedere al rimborso diretto. A tal fine, gli Agenti della riscossione presentano "l'istanza di autorizzazione ovvero di rimborso per il tramite del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, che procede alla verifica della richiesta e la trasmette al competente Ufficio dell'Agenzia

